



INDENNITÀ DI BUONUSCITA (Trattamento di fine servizio)

L'indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta d'ufficio al lavoratore dall'Istituto previdenziale quando termina il servizio. È regolata dal DPR n. 1032 del 29.12.1973.

Spetta ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Istituto previdenziale, assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza, e di quello previdenziale con l'Istituto previdenziale dopo aver maturato almeno un anno di iscrizione al fondo.

Viceversa, al personale contrattualizzato che sia stato assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR).

Al personale non contrattualizzato (ad esempio: professori e ricercatori universitari, militari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche, personale della Camera, del Senato e della Segreteria della Presidenza della Repubblica, forze di polizia ecc.) invece continua ad applicarsi la disciplina dell'indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data.

L'importo del TFS si calcola in base all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio ed è pari a **tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda** utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione dal servizio comprensiva della tredicesima mensilità, **per quanti sono gli anni utili**. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (DPR n. 1032/1973 e successive integrazioni e modificazioni); nei confronti del personale docente e ricercatore questa quota tiene conto di quanto previsto dall'art. 40 del DPR n. 382/1980 che prevede una media tra anni di servizio resi a tempo pieno e anni di servizio resi a tempo definito.

Per “**anni utili**” si intendono:

- i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza (di ruolo e non di ruolo),
- servizi e periodi riscattati
- quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

Il riscatto ai fini del TFS consiste nella valutazione di periodi o servizi non coperti da contribuzione, che, a seguito del pagamento di un onere posto a carico del richiedente, vanno ad aumentare l'anzianità utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

In merito ai servizi e ai periodi riscattabili si può consultare [il sito della Gestione dipendenti pubblici INPS](#).

L'iscrizione al fondo ai fini dell'indennità di buonuscita comporta l'obbligo del versamento di un contributo che, per ogni iscritto, è pari al 9,60% dell'80% della retribuzione così ripartito:



2,50% sull'80% della retribuzione (pari al 2% sul 100%) a carico del lavoratore e il 7,10% sull'80% della retribuzione (pari al 5,68% sul 100%) a carico del datore di lavoro.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (art. 5 DPR n. 1032/1973), l'indennità maturata fino a quel momento spetta, nell'ordine:

- al coniuge superstite e agli orfani;
- ai genitori;
- a fratelli e sorelle, se a carico dell'iscritto;
- agli eredi testamentari;
- agli eredi legittimi.

Ogni categoria esclude quella successiva.

Nel caso di decesso dopo il collocamento a riposo, la somma maturata a titolo di indennità di buonuscita entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione.

Il diritto alle prestazioni di fine servizio (o a eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti che per i loro superstiti.

La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dell'interessato, rivolto all'Istituto previdenziale o all'amministrazione di appartenenza, dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso.

I lavoratori con diritto all'indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare esercitano l'opzione al TFR, che è irreversibile. Il valore dell'indennità di buonuscita maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma di denaro corrisposta d'ufficio al lavoratore dipendente contrattualizzato al termine del rapporto di lavoro.

I riferimenti normativi sono: la Legge n. 335/1995, la Legge n. 448/1998, il DPCM 20.12.1999, il DPCM 02.03.2001.

L'importo del TFR si determina mediante l'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come "mese intero" la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Il TFR spetta:

- ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
- ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al TFR è automatico.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (art. 2122 del codice civile) il TFR maturato fino a quel momento spetta



- al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
- In assenza di tali beneficiari, il TFR è devoluto agli eventuali eredi testamentari ovvero, in mancanza di testamento, agli eredi legittimi.

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999, fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999) determina in ogni caso l'iscrizione a una prestazione di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) poiché pari o superiore all'anno continuativo. Quest'ultima andrà a costituire il cosiddetto montante che formerà la base del trattamento di fine rapporto insieme alle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro. Possono essere riscattati ai fini del TFR solo i periodi di servizio svolti con contratti a tempo determinato prima del contratto in essere alla data del 30 maggio 2000 e solo se non hanno fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex Gestione ENPAS) e non sono stati liquidati.

In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione dal servizio si applicano le norme previste dal codice civile per le successioni a causa di morte: la somma maturata a titolo di TFR, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.

Il diritto al TFR si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto rivolto all'Istituto previdenziale dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS E DEL TFR

Per i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto relativi a cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 31 maggio 2010, si applicano le modalità di pagamento previste dall'art. 12 della legge n. 122/2010:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 90.000
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a € 90.000 ma inferiore a € 150.000. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a € 90.000 e la seconda è pari all'importo rimanente. La seconda somma andrà corrisposta dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto al pagamento del primo importo;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a € 150.000. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a € 90.000, la seconda è pari a € 60.000 e la terza è pari all'importo residuo. Il secondo e il terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

I termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, sono stati modificati dal comma 22 dell'art.1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.



La norma prevede che la liquidazione dei TFS/TFR sia disposta:

→ per i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso

entro 105 giorni dalla data di cessazione (3 mesi + 15 giorni);

→ per le cessazioni dal servizio per:

- raggiunti limiti di età

- collocamento a riposo d'ufficio o a domanda degli interessati a causa del raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (40 anni)

- estinzione del rapporto a tempo determinato al termine finale fissato dal contratto

non prima di sei mesi dalla cessazione ed entro i successivi tre mesi (6 mesi + 3 mesi);

→ nei casi di cessazione dal servizio per:

- dimissioni volontarie

- licenziamento

- destituzione dall'impiego, etc.

non prima di ventiquattro mesi ed entro i successivi tre mesi (24 mesi + 3 mesi).

I nuovi termini di liquidazione riguardano i TFS/TFR relativi a cessazioni dal servizio verificatesi dal 13 agosto 2011.

Il comma 23 del citato art.1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che **i nuovi termini di liquidazione non si applichino nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011**, per i quali continua a valere la vecchia normativa che prevede la liquidazione dei TFS/TFR:

- entro 105 giorni nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, massima anzianità contributiva (40 anni),

- non prima di sei mesi ed entro i successivi tre mesi nei casi di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, licenziamento, destituzione, etc..

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini di legge l'Istituto previdenziale è obbligato a corrispondere gli interessi di mora.

L'INPS – Direzione Generale, con circolare n. 37 del 14.3.2012 ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011.

Detta norma ha infatti fatto venir meno, dal 1 gennaio 2012, la nozione di "anzianità massima contributiva" e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che avessero già maturato tale requisito entro il 31.12.2011).

Pertanto, per il personale destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo della pensione che cessa dal servizio senza aver raggiunto il limite di età previsto dal proprio ordinamento, il Trattamento di Fine Servizio/Trattamento di Fine Rapporto sarà messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Resta fermo il termine di 6 mesi per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 31.12.2011 anche se cesserà dal servizio successivamente a tale data.



In merito alle deroghe previste dal D.L. n. 138/2011 sopra illustrate, ed a seguito della nota prot. n. 2680 del 22.2.2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio sono a condizione che i relativi requisiti siano maturati entro il 12.8.2011. Pertanto, i lavoratori che a tale data abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ovvero la massima anzianità contributiva, avranno il pagamento del TFS/TFR dopo sei mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni).

I termini di pagamento dei TFS/TFR possono così essere riassunti:

PAGAMENTO DOPO 105 GIORNI (TERMINE BREVE)

nei casi di cessazione dal servizio per:

- inabilità;
- decesso;
- limite di età/servizio/volontarie dimissioni con 40 anni di servizio con i requisiti maturati entro il 12.8.2011 (personale derogato).

PAGAMENTO NON PRIMA DI 6 MESI DALLA CESSAZIONE ED ENTRO I SUCCESSIVI 3 MESI (6 MESI + 3 MESI)

nei casi di cessazione dal servizio per:

- limiti di età;
- volontarie dimissioni con 40 anni di servizio con i requisiti maturati entro il 31.12.2011;
- volontarie dimissioni, con maturazione requisiti per il diritto a pensione entro il 12.8.2011;
- estinzione rapporto di lavoro a tempo determinato al termine finale fissato dal contratto.

PAGAMENTO NON PRIMA DI 24 MESI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED ENTRO I SUCCESSIVI 3 MESI (24 MESI + 3 MESI)

nei casi di cessazione dal servizio per:

- dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione con maturazione requisiti dal 13.8.2011;
- licenziamento;
- destituzione dall'impiego etc.

Decorsi i predetti termini, sono dovuti gli interessi legali che debbono essere corrisposti d'ufficio dall'Istituto previdenziale.

Nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione del TFS/TFR, introdotte dall'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Con la Legge di stabilità 2014 il legislatore è nuovamente intervenuto in merito ai pagamenti dei TFS/TFR.

In particolare con l'art. 1 comma 484 è stato disposto che **in relazione alle cessazioni dal**



servizio che intervengono dall'1.1.2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

- in unica soluzione, se di importo pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda);
- in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

Il comma 484, inoltre, eleva a 12 mesi il termine di pagamento dei TFS/TFR per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dall'1.1.2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data. Il comma 485, infatti, conferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2014) per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31.12.2013.

(aggiornato al 03/11/2014)